

Fascicolo Informativo

Europ Assistance Italia S.p.A.



Contratto di Assicurazione Multirischi

Viaggi Nostop Vacanza Soluzioni per viaggi fino a 60 giorni

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione:
- Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Mod. 15129 - pag. 1/5

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione Multirischi

VIAGGI NOSTOP VACANZA - SOLUZIONI PER VIAGGI FINO A 60 GIORNI

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

GLOSSARIO			
Assicurato	La persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul M di Polizza. Per l'assicurazione "Assistenza Parti Sereno" (Sez. I), per Assicurato s'intende, il familiare residente in Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, della persona il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza. Per curazione "Assistenza On The Road" (Sez. L), per Assicurato s'intende, il conducente autorizzato alla guida del veic cui targa è indicata sul Modulo di Polizza.		
Assicurazione II contratto di Assicurazione.			
La persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con s in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Re San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.			
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A		
Franchigia	L'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro o la percentuale di invalidità prestabilita.		
Garanzia	L'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.		
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.		
Massimale/Somma Assicurata	lassimale/Somma Assicurata L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.		
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.		
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.		
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.		
Rischio	Schio La probabilità che si verifichi il sinistro.		
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.		
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l'Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").		
Viaggio	Lo spostamento dell'Assicurato a scopo turistico o di studio. È escluso qualsiasi viaggio intrapreso per la partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme. In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km. dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.		

Mod. 15129 - Nota Informativa VIAGGI NOSTOP VACANZA - SOLUZIONE PER VIAGGI FINO A 60 GIORNI Data ultimo aggiornamento 15.05.2015

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. Gruppo Generali;
- b) sede legale: Milano Piazza Trento, 8 20135 Italia;
- c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41, sito internet: www.europassistance.it, e-mail: servizio.clienti@europassistance.it;
- d) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
- Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 64.282.359,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 36.595.814,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 136,57% tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 50.282.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2014.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi alla persona dell'Assicurato, all'immobile, al veicolo e dei rischi relativi ai danni involontariamente arrecati a terzi e alle cose di terzi in consequenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio.



Mod. 15129 - pag. 2/5

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Nota Informativa

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili, ma in alcuni casi opzionabili, previste nelle seguenti XI Sezioni:

- Sezione A Assicurazione Assistenza vedi artt. A1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione B Assicurazione Spese Mediche vedi artt. B1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 Sezione C Assicurazione Bagaglio, Effetti personali (suddivisa nelle formule "Base" e "Top". Le due formule sono alternativamente acquistabili, salvo che, per le polizze con destinazione Italia per le quali può essere acquistata solo la formula "Base") vedi artt. C1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione D Assicurazione Infortuni in viaggio (opzionale) vedi artt. D1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio,
- Sezione E Assicurazione Tutela Legale in viaggio (opzionale) vedi artt. E1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;

- Sezione F Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale) vedi artt. El e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 Sezione F Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio (opzionale) vedi artt. F1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.
 Integrazione "Casa con Te" (opzionale) e composta da:
 Sezione G Assicurazione Assistenza "Casa Con Te" vedi artt. G1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 Sezione I Assicurazione Incendio e Furto "Casa Con Te" vedi artt. H1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
 Sezione I Assicurazione Assistenza Parti Sereno (opzionale) vedi artt. I1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione L Assicurazione Assistenza On the Road (opzionale) vedi artt. L1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione M Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata (opzionale) vedi artt. M1 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate negli articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- artt. 15, 16 e 17,

e all'interno di ciascuna Sezione, negli a<u>rticoli di seguito indicati</u>:

- Sezione A Assicurazione Assistenza art. A1;
- Sezione B Assicurazione Spese Mediche art. B1;
- Sezione C Assicurazione Bagaglio, Effetti personali Art. C1;
- Sezione D Assicurazione Infortuni in Viaggio Art. D1;
- Sezione E Assicurazione Tutela Legale in viaggio artt. E1, E3 ed E5;
- Sezione F Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio artt. F1 e F2; Sezione H Assicurazione Incendio e Furto Casa Con Te Artt. H1 e H5;
- Sezione I Assicurazione Assistenza Parti Sereno introduzione ed Art. 11;
- Sezione L Assicurazione Assistenza On the Road introduzione ed Art. L1;
- Sezione M Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata introduzione ed art. M1.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione A Assicurazione Assistenza art. A2;
- Sezione B Assicurazione Spese Mediche art. B2;
- Sezione C Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali art. C2;
- Sezione D Assicurazione Infortuni in viaggio artt. D2; Sezione E Assicurazione Tutela Legale in viaggio art. E4;
- Sezione F Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio art. F4;
- Sezione G Assicurazione Assistenza Casa Con Te art. G2;
- Sezione H Assicurazione Incendio e Furto Casa Con Te art. H3;
- Sezione I Assicurazione Assistenza Parti Sereno art. 12;
- Sezione L Assicurazione Assistenza On the Road art. L3;
- Sezione M Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata art. M2.

Ogni prestazione/qaranzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio. Si veda l'art. 3 per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione B Assicurazione Spese Mediche art. B1;
- Sezione C Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali art. C1;
- Sezione D Assicurazione Infortuni in Viaggio art. D1;
- Sezione E Assicurazione Tutela Legale in viaggio art. E1;
 Sezione F Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio artt. F1 e F3;
- Sezione G Assicurazione Assistenza Casa Con Te art. G1;
- Sezione H Assicurazione Incendio e Furto Casa Con Te art. H1;
- Sezione I Assicurazione Assistenza Parti Sereno art. I1, punti 3 e 9;
- Sezione L Assicurazione Assistenza On the Road -art. L1, punti 1,2,3,4,5,6;
- Sezione M Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata introduzione ed art. M1.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi delle franchigie e degli scoperti.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: - Sezione B - Assicurazione Spese Mediche - art. B1;

- Sezione C Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali art. C1;
- Sezione D Assicurazione Infortuni in Viaggio art. D1;
- Sezione F Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio art. F1;
- Sezione H Assicurazione Incendio e Furto Casa Con Te art. H1, punto 1.9.

Esempio di massimale:

- Euro 1.000,00 Massimale assicurato - Ammontare del danno Euro 1.800,00 - Danno risarcibile nei limiti del massimale Euro 1.000,00
- Parte di danno a carico dell'Assicurato Furo 800.00



Mod. 15129 - pag. 3/5

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Nota Informativa

Esempio di franchigia:

Se la franchigia assoluta pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di Euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti);

se la franchigia relativa pattuita è di Euro 500,00:

- i sinistri fino a Euro 500,00 non verranno indennizzati/risarciti;
- i sinistri superiori a Euro 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente;

se la franchigia è pattuita in termini percentuali, ad esempio 5%:

- · qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari o inferiore al 5% della totale, il danno è ricompreso interamente nella franchigia e nulla verrà indennizzato all'Assicurato;
- qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 5% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'indennizzo solo per la parte eccedente;
 qualora il grado di invalidità permanente sia superiore al 20% della totale l'Impresa riconoscerà all'Assicurato l'intero indennizzo.

Esempio di scoperto:

Ammontare del danno stimato Euro 10.000,00 - Scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00 Euro 1.000.00 Euro 9.000,00 - Danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi, dei limiti di età assicurabile.

Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Periodi di carenza contrattuali

Avvertenza

Il contratto di assicurazione non prevede dei periodi di carenza contrattuali.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità

Avvertenza

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei sequenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Non è prevista la proposizione del questionario sanitario al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Avvertenza

L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di una Polizza con destinazione Mondo (esclusi USA/Canada), mentre il sinistro si verifica in un Paese appartenente al gruppo USA e Canada.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione da 1 a 60 giorni, ed è dovuto per intero per il periodo di durata scelta.

Alla stipula del contratto il Contraente pagherà interamente il premio dovuto.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- · assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza),
- · accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza).

Avvertenza

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

8. Adequamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adequamenti del premio.

9. Rivalse

Avvertenza

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

10. Diritto di recesso

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte. Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.



Mod. 15129 - pag. 4/5

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Nota Informativa

Avvertenza

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto

12. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

13. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione A - Assicurazione Assistenza, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione B - Assicurazione Spese Mediche, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi in viaggio di una malattia improvvisa o di un infortunio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione C - Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione D - Assicurazione Infortuni in Viaggio , l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'infortunio occorso all'Assicurato durante il viaggio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione E - Assicurazione Tutela Legale in viaggio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro dipende dal diritto oggetto della causa/vertenza per la quale viene garantita la Tutela Legale. La denuncia deve essere fatta on-line o per iscritto al verificarsi del sinistro.

Per la Sezione F - Assicurazione Responsabilità Civile in viaggio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in Polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro tre giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione G - Assicurazione Assistenza Casa Con Te, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione H - Assicurazione Incendio e Furto Casa Con Te, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line, entro tre giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza Parti Sereno, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. Per la prestazione Assistenza Domiciliare Integrata, l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48 ore prima delle previste dimissioni dall'Istituto di Cura.

Per la Sezione L - Assicurazione Assistenza On the Road, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione M - Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza. L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa almeno 48 ore prima delle previste dimissioni dall'Istituto di Cura.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione A Assicurazione Assistenza art. A3; Sezione B Assicurazione Spese Mediche art. B3;
- Sezione C Assicurazione Bagaglio, Effetti Personali artt. C3 e C4;
- Sezione D Assicurazione Infortuni in Viaggio artt. D3, D5, D6;
- Sezione E Assicurazione Tutela Legale in viaggio vedi artt. E6 ed E7;
- Sezione F Assicurazione Responsabilità Civile In Viaggio artt. F5 e F6;
- Sezione G Assicurazione Assistenza Casa Con Te art. G3;
- Sezione H Assicurazione Incendio e Furto Casa Con Te art. H4, H6, H7, H8, H12, H13, H14, H15;
- Sezione I Assicurazione Assistenza Parti Sereno art. 13;
- Sezione L Assicurazione Assistenza On the Road -art. L4;
- Sezione M Assicurazione Assistenza Domiciliare Integrata art. M3.

Avvertenza

I sinistri relativi all'Assicurazione Assistenza sono gestiti dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..

15. Assistenza diretta - Convenzioni

Avvertenza

L'Assicurato può usufruire del pagamento diretto delle spese mediche sul posto nel corso del viaggio contattando Europ Assistance al verificarsi del sinistro. Si rinvia all'art. B1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

16. Reclami

Eventuali reclami riquardanti il rapporto contrattuale o la qestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami -Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.



Mod. 15129 - pag. 5/5

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Nota Informativa

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo <u>sinistri@pec.europassistance.it</u>.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni medi-

che, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

17. Arbitrato

Per la Sezione D - Assicurazione Infortuni in viaggio, è previsto l'Arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alla determinazione dell'entità del danno. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è ubicato presso la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al Comune di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'art. D5 per gli aspetti di dettaglio.

Per la Sezione E - Assicurazione Tutela Legale in viaggio, in caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, è prevista la possibilità di ricorrere all'arbitrato.

Si rinvia all'art. E8 per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D.Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "qualsiasi contratto concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione a servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del Consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso" ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo).

Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che al presente contratto a distanza si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV-bis del D.Lqs. 206/05 (Codice del Consumo).

Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 - Milano.

Il contratto di Assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale Bruno Scaroni Sen Com



pag. 1/21

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Condizioni di Assicurazione

INDICE

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	3
SEZIONE A - ASSICURAZIONE ASSISTENZA	
SEZIONE B - ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE	6
SEZIONE C - ASSICURAZIONE BAGAGLIO EFFETTI PERSONALI	8
SEZIONE D - ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO	
SEZIONE E - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO	
SEZIONE F - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀCIVILE IN VIAGGIO	12
SEZIONE G - ASSICURAZIONE ASSISTENZA - CASA CON TE	
SEZIONE H - ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO - CASA CON TE	
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA PARTI SERENO	17
SEZIONE L - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ON THE ROAD	
SEZIONE M - ASSICURAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	20
COME DICHIEDEDE ASSISTENZA	21



Mod. 15129 - Data ultimo aggiornamento 15.05.2015 - pag. 2/21

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa situata in Italia, adibita a civile abitazione, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato.

Assicurato: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza. Per l'assicurazione "Assistenza Parti Sereno" (Sez. I), per Assicurato s'intende, il familiare residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, della persona il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza. Per l'assicurazione "Assistenza On The Road" (Sez. L), per Assicurato s'intende, il conducente autorizzato alla guida del veicolo, la cui targa è indicata sul Modulo di Polizza.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza Stragiudiziale: l'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo dell'aeromobile.

Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi.

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets), il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi famigliari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

Contraente: la persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, o la persona giuridica con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per Contravvenzioni dell'Assicurato.

Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28 e successive eventuali modifiche.

Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi. **Delitto Colposo:** colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estensione territoriale: I Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni e le garanzie vengono fornite, fatta salva l'eventuale diversa operatività indicata nelle Singole Sezioni e le esclusioni ivi indicate.

Si dividono in quattro gruppi (come riportati nel Modulo di Polizza):

A) ITALIA: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

B) EUROPA: i paesi del gruppo A) ed i seguenti paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

C) MONDO esclusi USA e CANADA: i paesi del gruppo B) e tutti i restanti Paesi del mondo esclusi USA e CANADA.

D) MONDO inclusi USA e CANADA: i paesi del gruppo C), USA e Canada.

Paesi esclusi:
Sono escluse le seguenti aree geografiche:
Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud,
Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland,
Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone,
Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia,
Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa,
Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi,
Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Estorsione: il reato per il quale si costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, mediante violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ai sensi dell'art. 629 del c.p.

Europ Assistance: l'Impresa di assicurazioni, cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1º luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Familiare: fratello/sorella, figlio/figlia, coniuge o convivente more uxorio, genitore delle persone in viaggio riportate sul Modulo di Polizza.

Fatto Illecito: il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui

diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Franchigia: l'importo che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro o la percentuale di invalidità prestabilita.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che





comunque non sia una manifestazione seppure improvvisa di una patologia nota all'Assicurato e/o insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (**esclusi preziosi**), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione

Prestazione: l'assistenze da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia ai sensi dell'art. 628 del c.p.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le definizioni di "delitto colposo" e "delitto doloso").

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Retta di degenza: trattamento alberghiero e assistenza medico - infermieristica che vengono forniti di base dalla struttura.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'arriete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa. Per l'Assicurazione Tutela Legale per sinistro si intende, il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. Si intende unico il sinistro che coinvolge più assicurati (vedi anche ultimo comma dell'Art. "INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA").

Solaio: il complesso degli elementi che costituisce la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere: sono da intendersi le spese di intervento chirurgico (onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista, diritti di sala operatoria e materiale di intervento) e le spese sanitarie (rette di degenza, consulenze medico specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici).

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Titoli di credito: i titoli di stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale: ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174. **Valore a nuovo o di rimpiazzo:** si intende, per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d'arte, e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto fiscali e montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate con targa italiana ed in particolare: - autovettura:

- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture;
- autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B;
- motociclo.

Per l'Assicurazione "Tutela Legale in Viaggio", ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Nuovo Codice della Strada, per veicolo si intende: Ciclomotori, Motoveicoli e Autoveicoli.

Viaggio: lo spostamento dell'Assicurato a scopo turistico o di studio. È escluso qualsiasi viaggio intrapreso per la partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme.

In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C..

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad europ assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE -PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Nel solo caso in cui il viaggio si prolunghi a causa di eventi di forza maggiore riscontrabili e documentabili da parte del vettore, che impediscano il rientro dell'Assicurato alla data prevista, la scadenza dell'Assicurazione si intenderà posticipata fino al momento del rientro dell'Assicurato per un periodo massimo di 48 ore dalla scadenza originaria.

Art. 4. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C..

Art. 5. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 8. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.





Art. 9. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 10. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", spetta ad Europ Assistance, l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 11. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all'art./artt. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 12. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Se il Contraente è un'Azienda, in caso di alienazione dell'Azienda stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all'acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificatisi a Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati al netto delle imposte.

Art. 13. - CLAUSOLA BROKER (valida solo per le polizze intermediate da Broker)

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance. Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.

Art. 14. - LIMITI DI ETÀ

Relativamente alla sola garanzia Infortuni in Viaggio l'Assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni.

Tuttavia per le persone che compiono tale età (75 anni) in corso di contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla scadenza della Polizza.

Art. 15. - LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE

Alla scadenza della Polizza, è fatto divieto al Contraente/Assicurato, che stia prolungando il proprio viaggio, di sottoscrivere con Europ Assistance un'ulteriore Polizza a copertura dello stesso.

Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all'Assicurato:

 stipulare la presente polizza a viaggio iniziato;
 sottoscrivere più volte la medesima polizza a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle specifiche

garanzie oltre il limite assuntivo previsto;

- sottoscrivere la polizza indicando come destinazione un gruppo di Paesi, tra quelli riportati alla definizione di "Estensione territoriale", che non comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o comunque di durata inferiore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. La mancata osservanza di tale disposizione comporterà la non validità della polizza stessa.

Art. 16. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ (Articolo valido per le Sezioni A, G, I, L)

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 17. - PERSONE NON ASSICURABILI (Articolo valido per le Sezioni A, B, D)

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, o un soggetto HIV positivo, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C..

Art. 18. - SEGRETO PROFESSIONALE (Articolo valido per le Sezioni A, B, D, I)

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro.

SEZIONE A - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. A1 OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro occorsogli in viaggio.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Se l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato avesse bisogno di una visita medica, Europ Assistance provvederà con spese a suo carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici con lei convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzarà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Se dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.

4. RIENTRO SANITARIO

Se, in seguito ad infortunio o malattia l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, Europ Assistance provvederà, con spese a suo carico, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto:
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai Paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza



pag. 5/21

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Condizioni di Assicurazione

medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria

Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali:
- le spese relative alla cerimonia funebre, quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma e tutte le spese che non attengono al trasporto della stessa;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

5. TRASFERIMENTO VERSO CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia affetto da una patologia che venga ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera dove l'Assicurato è ricoverato, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato stesso fino al più vicino Istituto di Cura attrezzato accessibile con i mezzi e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa.

Tali mezzi potranno essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
 Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse ricoverato;
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure

dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio).

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, le terapie riabilitative, nonché le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

6. RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICIRATO

Se, successivamente alla prestazione "Rientro Sanitario" (vedi prestazione 4) e "Rientro dell'Assicurato Convalescente" (vedi prestazione 10), per i medici della Struttura Organizzativa non fosse necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio di rientro alla sua residenza o al luogo di ricovero in Italia, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi ad un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del compagno di viaggio.

7. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Se, successivamente alla prestazione "Rientro Sanitario" (vedi prestazione 4) e "Rientro dell'Assicurato Convalescente" (vedi prestazione 10), le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa forniro loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi ad un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

8. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare da questi designato, residente in Italia, di raggiungerlo.

La Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo in loco per il familiare designato dall'Assicurato ricoverato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per un pernottamento (camera e prima colazione) in un albergo che abbia al massimo una categoria pari a 4 stelle.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

9. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Se, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, Europ Assistance fornirà, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Fsclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

10. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, non potesse rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto per il quale avesse già provveduto ad acquistare apposito titolo di viaggio, Europ Assistance gli fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

11. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Se le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per un pernottamento (camera e prima colazione) in un albergo che abbia al massimo una categoria pari a 4 stelle, fino al giorno in cui possa essere, a giudizio insindacabile dei medici della Struttura Organizzativa, effettuato il rientro dell'Assicurato alla propria residenza, come stabilito alla prestazione "Rientro Sanitario" o "Rientro dell'Assicurato Convalescente".

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

12. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora l'Assicurato, in seguito a infortunio o malattia che abbiano comportato l'intervento della Struttura Organizzativa, non voglia rientrare alla propria residenza ma proseguire il viaggio come da programma stabilito, la Struttura Organizzativa tiene a carico i costi per l'acquisto di un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per l'Assicurato medesimo, un familiare o un compagno di viaggio purchè assicurati insieme e contemporaneamente.

13. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Se l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto che sarà a disposizione dell'Assicurato durante i colloqui giornalieri con i medici dell'Istituto ove si trova ricoverato.

14. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi diret-





tamente ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture *fino ad un impor*to massimo complessivo di Euro 250,00.

Per importi superiori la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie, nei limiti e nelle possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizzativa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato:
- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

15. RIENTRO ANTICIPATO

Se l'Assicurato, trovandosi all'estero, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato, a causa della morte (come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe) o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, Europ Assistance provvederà a fornirgli, con spese a suo carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro il certificato di morte e ogni altra documentazione utile che gli verrà richiesta.

16. ANTICIPO CAUZIONE PENALE

Se l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale fino ad un importo massimo complessivo di Euro 2.500,00.

Per importi superiori la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie nei limiti e nelle possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizzativa.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

17. SEGNALAZIONE LEGALE ALL'ESTERO

Se l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali e *nei limiti e nelle possibilità operative stabilite dalla Struttura Organizzativa*.

Esclusioni

Sono esclusi dalla prestazione:

- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

18. SPESE TELEFONICHE

Europ Assistance terrà a carico o rimborserà le spese telefoniche sostenute dall'Assicurato per contattare la Struttura Organizzativa per l'attivazione delle prestazioni garantite in Polizza.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà fornire la documentazione attestante le spese telefoniche sostenute e ogni altra documentazione utile che gli verrà richiesta.

Art. A2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:

- a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- e. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
 g. malattie croniche;
- h. malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;
- i. espianto e/o trapianto di organi, escludendosi in ogni caso qualunque viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici;
- j. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k. tentato suicidio o suicidio;

 sport professionali, comunque non dilettantistici (comprese gare, prove ed allenamenti);

- m.guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in genere, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;
- n. partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme e atti di temerarietà;
- tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni;
- q. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://www.ihs.com/info/all/jccwatchlist.aspx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio querra.

Art. A3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

SEZIONE B - ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. B1 OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli inden-





nizzi corrisposti, non potrà superare i massimali previsti.

La garanzia è inoltre prestata nei limiti dei massimali selezionati per il Paese ove si è verificato l'evento, sempreché questo sia compreso nel "Gruppo territoriale" per cui è stata emessa la polizza, come specificato nella definizione di Estensione Territoriale.

Per i sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Città Stato del Vaticano la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per Assicurato e per sinistro indipendentemente dal "Gruppo territoriale" selezionato.

Qualora l'Assicurato abbia sottoscritto una polizza con estensione territoriale "Mondo inclusi USA e Canada", i sinistri occorsi allo stesso in paesi appartenenti al gruppo C saranno indennizzati sino ad un importo corrispondente al 50% del massimale assicurato, come riportato sul Modulo di Polizza.

Franchigia

In seguito alla valutazione positiva della documentazione pervenuta, nel solo caso in cui si proceda con il rimborso delle suddette spese preventivamente autorizzato dalla Struttura Organizzativa, Europ Assistance procederà alla liquidazione al netto della franchigia fissa ed assoluta di Euro 50,00. Tale franchigia non sarà applicata alle sole spese imputabili al ricovero ospedaliero.

1. SPESE MEDICHE

Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio avvenuti nel corso del viaggio, dovesse sostenere Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, questi dovrà sempre contattare la Struttura Organizzativa che provvederà alla presa a carico delle spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche necessarie.

Nei casi in cui non fosse possibile effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate qualora siano state autorizzate preventivamente dalla Struttura Organizzativa.

Per importi superiori ad Euro 1.000,00, Europ Assistance rimborserà le spese mediche sostenute all'estero, solo qualora l'Assicurato effettui il pagamento delle stesse tramite bonifico bancario, carta di credito o utilizzando l'anticipo disponibile mediante l'attivazione della prestazione "Anticipo spese di prima necessità", quest'ultima previa valutazione della Struttura Organizzativa.

In caso di ricovero, l'assicurazione è operante fino alla data di dimissione dell'Assicurato dall'Istituto di Cura o fino alla data in cui, a giudizio di Europ Assistance, l'Assicurato venga considerato rimpatriabile in Italia, e comunque entro i 120 giorni complessivi di degenza.

In assenza di ricovero, le Spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche saranno prese a carico o rimborsate, purchè autorizzate preventivamente dalla Struttura Organizzativa, fino al rientro in Italia

Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso, fino alla concorrenza di Euro 500,00 nel limite del massimale previsto in Polizza.

Nei massimali indicati nel Modulo di Polizza sono comprese:

- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a Euro 100,00 per Assicurato;
- le spese di trasporto in Italia e all'Estero, dal luogo dell'infortunio o da quello in cui si è manifestata la malattia improvvisa fino all'Istituto di cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo, fino a Euro 2.000,00 per Assicurato solo nel caso in cui venga successivamente attivata la garanzia Spese Mediche.
- le spese di ricerca e salvataggio, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro in Italia e di Euro 25.000,00 all'Estero.

Art. B2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:

- a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- e. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- f. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- g. malattie croniche;
- h. malattie preesistenti;
- i. malattie/infortuni in atto al momento della partenza per il viaggio;
- j. espianto e/o trapianto di organi, escludendosi in ogni caso qualunque viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a visite e/o trattamenti medico-chirurgici o a scopo sanitario;
- k. malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- I. tentato suicidio o suicidio;
- m.sport professionali, comunque non dilettantistici (comprese gare, prove ed allenamenti);
- n. guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili, sport aerei in genere, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale;
- partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme e atti di temerarietà;

 p. tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;

Sono inoltre escluse dalla garanzia:

- q. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora non abbia contattato la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, e non abbia ricevuto dalla stessa autorizzazione a procedere, salvo il caso di comprovata impossibilità;
- r. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche integrative a quanto fornito quale supporto di base dalla struttura ove l'Assicurato sia ricoverato a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
- s. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;
- t. le spese per le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- u. le spese di trasporto e/o trasferimento verso il luogo di alloggio dell'Assicurato;
- v. i rimborsi per le spese mediche/ospedaliere/farmaceutiche superiori ad Euro 1.000,00 qualora il pagamento delle stesse sia stato effettuato in contanti;
- z. epidemie o pandemie in base a quanto dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Art. B3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi **del sinistro**, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato

In alternativa, fermo l'obbligo di contattare la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro, il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri - Spese Mediche e inviando via posta:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali





(P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;

- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere;
- per importi superiori ad Euro 1.000,00 documentazione comprovante l'avvenuto pagamento effettuato con bonifico bancario o carta di credito

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915

SEZIONE C - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. C1 OGGETTO E OPERATIVITÀ **DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia della presente Sezione è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio. L'Assicurato potrà scegliere alternativamente tra due diverse opzioni della garanzia Bagaglio (Base o Top).

La versione Top della garanzia Bagaglio non è acquistabile per la destinazione Italia.

Europ Assistance indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del vettore del proprio bagaglio e/o dei propri effetti personali, compresi gli abiti

Per la versione "Top" sono altresì compresi in garanzia i telefoni cellulari, lettori MP3, personal computer, tablets, passeggini, carrozzine e l'attrezzatura sportiva (non professionale) imbarcata ad

La garanzia (Base o Top) è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nel Modulo di **Polizza** per sinistro e per il periodo di validità della Polizza e con i sottolimiti riportati in tabella.

Fermi i massimali indicati nel Modulo di Polizza, l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 175,00 per la versione "Base" e di Euro 300,00 per la versione "Top".

I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

- anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
- q. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a chiave;
- h. il caso di furto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
- il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo e comunque visibile dall'e-
- il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una autorimessa pubblica custodita tra le ore 20.00 e le
- k. gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili):
- in caso di ritardata consegna del bagaglio, tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

- Tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
 m.guerra, terremoti, fenomeni atmosferici
 aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- o. dolo dell'Assicurato.

RIMBORSO PER		MASSIMALE	SCOPERTO		
	Unico collo.	Fino alla concorrenza del massi- male indicato nel Modulo di Polizza.	La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni deri- vanti da:		
	Annarerchiature fotocineottiche e		vanti aa:		

materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da attrezzatura subacquea, occhiali da vista o da sole.

Cosmetici, medicinali, articoli sanitari; gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti preziosi, solo se indossati o consegnati in deposito in albergo.

Fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel Modulo di Polizza.

Fino alla concorrenza del 30% del massimale indicato nel Modulo di Polizza.

- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del bagagliaio del veicolo regolarmente chiuso
- a chiave; furto dell'intero veicolo;
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

RIMBORSO PER	MASSIMALE
Rifacimento documenti (C.I. passaporto e patente) per furto, rapina, scippo, o smarrimento.	Euro 50,00
Spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario in caso di consegna del bagaglio con un ritardo superiore alle 12 ore relativamente a voli debitamente confermati, avvenuta nell'aereoporto di destinazione del viaggio di andata.	Euro 100,00

Art. C2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia "Bagaglio ed effetti per-

- a. denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, documenti diversi da Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida;
- b. casco, attrezzature professionali;
- c. i telefoni cellulari, i lettori MP3, i personal computer, i tablets, i passeggini, le carrozzi-
- ne e l'attrezzatura sportiva imbarcata ad hoc (esclusione valida per la versione "Base");
- d. il caso di furto del bagaglio caricato su motociclo di qualsiasi cilindrata durante il viaggio;
- e. i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
- f. i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole, telefoni cellulari, lettori MP3, personal computer, tablets, che siano stati consegnati,

Art. C3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per la garanzia "Bagaglio ed effetti personali", in caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Úfficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio" e presentando anche in seguito, entro comunque sessanta giorni dal sinistro:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soaaiorno:
- copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- le circostanze dell'accaduto;
- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito il
- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute; originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali,
- complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;





- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;
- autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili.

Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:

- copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

In caso di ritardata consegna del bagaglio l'Assicurato dovrà inviare:

- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. C4 CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di responsabilità di terzi (vettore, albergatore) l'indennizzo da parte di Europ Assistance avverrà, fino alla concorrenza del massimale previsto nel Modulo di Polizza, ad integrazione di quanto già rimborsato dal vettore o dall'albergatore responsabile dell'evento qualora tale rimborso sia inferiore al danno subito.

Il danno è liquidato in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

SEZIONE D - ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO

(La presente garanzia è valida se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

Art. D1 OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione sono dovute in seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato esclusivamente durante i viaggi nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

Per la durata della copertura si deve fare riferimento a quanto espressamente riportato sul Modulo di Polizza.

1. INFORTUNI IN VIAGGIO

Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi durante ogni attività svolta non a carattere professionale, *nei limiti del massimale indicato nel Modulo di Polizza per sinistro e per periodo di* validità della Polizza.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

- 1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- 2. asfissia non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- 4. annegamento;
- folgorazione;
- 6. assideramento o congelamento;
- colpi di sole, di calore o di freddo;
- infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o consequenti a colpi di sonno;
- imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
 lesioni determinate da sforzo, compresi gli
- strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
- 12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente o la Morte e le stesse si verificano anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde l'indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi punti 2,

2. INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alla percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Franchigia

La liquidazione dell'indennità dovuta per Inva-

lidità Permanente verrà determinata applicando una franchigia del 5%.

Pertanto Europ Assistance non liquiderà alcuna indennità se l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della Totale. Qualora la stessa sia di grado superiore al 5% della totale, verrà liquidato l'indennizzo solo per la parte eccedente. Per invalidità permanenti di grado superiore al 20% della totale, l'indennità verrà liquidata integralmente senza deduzione di alcuna franchiaia.

3. MORTE

L'indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

4. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

5. RISCHIO VOLO

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", l'Assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo, in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aero club.

La somma dei capitali assicurati dalla presente Polizza e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la presente garanzia, stipulate dal Contraente con Europ Assistance, in favore dei medesimi assicurati non potrà superare i limiti di:

a. IN CASO DI MORTE:

- Euro 500.000,00 per persona;
- Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.

b. IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE:

- Euro 500.000,00 per persona;
- Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sulle singole polizze, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso,





il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato al momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

6. INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA **E INSURREZIONE**

A parziale deroga del successivo Art. "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

7. SPORT PERICOLOSI

(Garanzia integrativa, valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e se è stato pagato il relativo premio).

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", l'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento, a livello amatoriale, degli sport indicati alla lettera m. del sopra citato articolo.

Art. D2 ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a. dalla quida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b. dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio (salvo quanto previsto al punto 'Rischio Volo"):
- c. da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio:
- e. dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- h. da querra e insurrezioni, salvo quanto previsto al punto "Infortuni causati da guerra e insurrezione";
- i. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- j. da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica: k. di sport comportanti l'uso di veicoli e di

natanti a motore:

I. dello sport del paracadutismo;

m. dei sequenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con

- sci o idroscì, immersione con autorespiratore, kite-surfing e sport professionali;
- n. partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme e atti di temera-
- o. tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
- p. di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.

Art. D3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO **IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle . 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, evidenziando sulla busta l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Infortuni in Viaggio) ed indicando:

- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico.

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa quarigione o alla stabilizzazione delle consequenze prodotte dall'infortunio.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. D4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. D5 VALUTAZIONE DEL DANNO -ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

È comunque fatta salva la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. D6 CRITERI DI INDENNIZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettiva-mente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art "OGGETTO DELL'ASSI-CURAZIONE" punto 2 "Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

SEZIONE E - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO

(La presente garanzia è valida se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. E1 OGGETTO E OPERATIVITÀ **DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione Tutela Legale in Viaggio è operativa per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia e in Europa.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Europ Assistance alle condizioni della presente garanzia e nei limiti *del massimale di Euro* 5.000,00 per sinistro illimitato per durata della copertura, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nell'ambito del viaggio, nei casi di cui alla presente Sezione.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;





- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo *fino a Euro 2.500,00*. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B);
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28 e successive eventuali modifiche), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. E2 PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto e operatività dell'Assicurazione" valgono nell'ambito del viaggio per le seguenti garanzie:

- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della presente Sezione, nei limiti del massimale assicurato.

Art. E3 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in

genere;

spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
 spese di trasferta.

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. E4 ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all'Art. "Prestazioni garantite", l'assicurazione non è prestata per:

- a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- b. le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- c. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- d. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- e. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- f. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- g. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;
- h. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;
- i. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- j. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- k. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato:
- m.le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- n. le controversie di valore inferiore ad Euro 250,00;
- o. le controversie contrattuali con Europ Assistance;
- p. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art. "Prestazioni garantite".

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. E5 INSORGENZA DEL SINISTRO DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
 In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive qaranzie, che siano insorti: durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.

Nel caso in cui la presente Polizza ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l'assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate al Contraente e/o all'Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.

In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.

La garanzia si estende, inoltre, ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
 In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. E6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

- 1. Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820.
- In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
- il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.

Art. E7 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del





sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

 conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. E8 GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.

L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti. Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Europ Assistance, alla definizione della controver-

limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art. E9 RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

SEZIONE F - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN VIAGGIO

(La presente garanzia è valida se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. F1 OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in viaggio, in relazione ai fatti della vita privata, esclusi, quindi, i rischi inerenti ad attività professionale.

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale inoltre per:

- la proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunqhezza non superiore a m. 7,50;
- la proprietà e l'uso di cavalli, di altri animali da sella e di animali domestici. Relativamente ai cani, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una **franchigia di Euro 78,00** per ogni sinistro

e si estende anche a favore di colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale. Relativamente ai cani la garanzia è operante a condizione che:

- a. sia applicata la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b. sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;

- la pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico;
- relativamente alla pratica del modellismo **sono** in ogni caso esclusi i danni ai modelli;
- la detenzione di armi e relative munizioni e l'uso delle stesse per difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- l'avvelenamento o l'intossicazione conseguenti a consumo di cibi e bevande.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima complessiva di:

Euro 250.000,00	per sinistro.
Euro 250.000,00	per persona.
Euro 250.000,00	con il limite per danni a cose e animali e con il sottolimite di Euro 50.000,00 per ciascun periodo di assicurazione e con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo risarcibile per ogni sinistro per: - inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. F2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente, nonché qli iscritti contemporaneamente al viaggio;
- le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. F3 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. F4 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni derivanti:

- a. da furto;
- b. dalla proprietà dei locali e dei relativi impianti fissi;
- c. dalla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad essa equiparate;



pag. 13/21

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Condizioni di Assicurazione

- d. dalla navigazione di natanti a motore o comunque di lunghezza superiore a metri 7,50;
- e. dall'impiego di aeromobili;
- f. dall'impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- g. da attività professionali.

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- h. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni.

Infine sono esclusi i danni per i quali è fatto obbligo una copertura di legge.

Art. F5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato.

In alternativa il sinistro potrà essere denunciato dandone avviso scritto ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri" e inviando via posti:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di polizza;
- le circostanze dell'accaduto.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. F6 GESTIONE DELLE VERTENZE SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il*

limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

INTEGRAZIONE - CASA CON TE

(Il presente pacchetto integrativo, composto dalle garanzie previste nelle Sezioni G ed H, è valido solo se è espressamente richiamato sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

SEZIONE G - ASSICURAZIONE ASSISTENZA - CASA CON TE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. G1 OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite in Italia fino a 1 volta per ciascun tipo durante il periodo di durate della Polizza ed entro le 24 ore dalla scadenza della stessa.

PRESTAZIONI

1. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Se l'Assicurato necessita di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa invierà un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico costi per l'uscita e la manodopera *fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.*

Esclusioni

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

2. INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H

Se l'Assicurato necessita di un vetraio a seguito di rottura vetri esterni, la Struttura Organizzativa invierà un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi.**

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera *fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro*.

Esclusioni

Sono esclusi i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

3. IMPRESA DI PULIZIA

Se, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'abitazione dell'Assicurato necessita di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia *fino alla concorrenza massima di Euro 150,00.*

4. TRASLOCO

Se, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'abitazione dell'Assicurato fosse inagibile per un **periodo minimo di 30 giorni**, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco *fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00.*

Esclusioni

Sono esclusi traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco.

5. SPESE D'ALBERGO

Se, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione dell'Assicurato fosse danneggiata in modo da non consentire il pernottamento, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell'Assicurato.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione *fino ad un mas*simo di Euro 250,00 complessive per sinistro e per famiglia.

Esclusioni

Sono escluse le spese diverse da pernottamento e prima colazione.

Art. G2 ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c. dolo dell'Assicurato.

Art. G3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

SEZIONE H - ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO - CASA CON TE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. H1 OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione sono dovute per il contenuto dell'abitazione dell'Assicurato



pag. 14/21

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Condizioni di Assicurazione

indicata nel Modulo di Polizza e ubicata in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, quando l'Assicurato si trova in viaggio.

1 - ASSICURAZIONE INCENDIO

L'assicurazione Incendio è prestata alla condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati sia dotato di strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai pareti esterne e tetto comunque costruiti, e che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali. Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

1.1 INCENDIO

Europ Assistance, nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della Polizza, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto dell'abitazione da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi; onda sonica provocata da aeromobili e simili; caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua; sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché consequenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi; fumo fuoriuscito a seguito di quasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adequate condutture ed appropriati camini; caduta di ascensori e montacarichi; quasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato; eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio); eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

1.2 DANNI D'ACQUA

Europ Assistance, nei limiti del massimale di cui al punto 1 dell'art. "Oggetto e operativita dell'Assicurazione", si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

1.3 CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI

Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

1.4 FENOMENO ELETTRICO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelericetrasmittenti e i personal computers ad uso domestico, fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

1.5 SOVRACCARICO NEVE

Europ Assistance, *nei limiti del massimale di cui al punto 1 dell'art. "Oggetto e operativita dell'Assicurazione"*, si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:

- a. da valanghe e slavine;
- b. a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto:
- c. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

1.6 **GELO**

Europ Assistance, *nei limiti del massimale di cui al punto 1 dell'art. "Oggetto e operativita dell'Assicurazione"*, si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. da fuoriuscita d'acqua da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
- b. ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

1.7 MERCI IN REFRIGERAZIONE

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per il periodo di validità della Polizza.

1.8 SPESE

Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:

- a. spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione della regola proporzionale, con il limite di Euro 2.500,00 per sinistro;
- spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro;
- c. spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;
- d. spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di Euro 1.500,00 per l'intero nucleo familiare;
- e. pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati/locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, con il limite di Euro 1.500,00 per anno assicurativo;
- f. spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro.

1.9 FRANCHIGIA

Per le garanzie riportate al paragrafo 1 - INCEN-DIO, ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.

1.10 COLPA GRAVE

Per le garanzie riportate al paragrafo 1 - INCENDIO, a deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

1.11 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Per le garanzie riportate al paragrafo 1 - INCEN-DIO, Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

2 - ASSICURAZIONE FURTO

L'assicurazione Furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e





praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) e che sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci esimili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti:

 inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

 quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;

 in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Le garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

2.1 FURTO

Sono assicurati, nei limiti del massimale di Euro 5.000,00 per sinistro e per periodo di validità della Polizza, i danni materiali e diretti per la perdita del contenuto, posto nei locali dell'abitazione e relative dipendenze, in relazione a furto commesso dopo che i ladri si sono introdotti nel fabbricato:

- a. con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dal presente articolo, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b. con uso di chiavi false;
- c. con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. L'Assicurazione vale sino alle ore 24:00 del secondo giorno successivo alla denuncia;
- d. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- e. in modo clandestino, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne:

nonché in relazione a:

f. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai beni assicurati; per atti vandalici ai beni assicurati *con il massimo del 10% della somma assicurata*; ai locali che contengono i beni assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per periodo di validità della Polizza.

2.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- a. del 40% della somma assicurata per preziosi e valori, ovunque riposti. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;
- b. del 10% della somma assicurata per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, box ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi veicoli a motore, oggetti pregiati, preziosi e valori con il massimo di Euro 250,00 per singolo oggetto;
- c. del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 500,00 per il denaro.

2.3 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% con il massimo di Euro 750,00 per sinistro e per periodo di validità della Polizza di quello liquidabile a termini di polizza, per:

- 1. il rifacimento dei documenti di famiglia;
- 2. le spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati;
- le perdite subite, nelle 24 ore precedenti il blocco, da uso fraudolento di Carte di Credito, escluso il prelievo automatico e funzioni pos, sottratte al titolare in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. H2 BUONA FEDE

A parziale deroga dell'articolo "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. H3 ESCLUSIONI

Per la garanzia <u>INCENDIO</u> (Artt. H1 commi da 1 a 1.9, H2) sono esclusi i danni causati da:

- a. dolo dell'Assicurato;
- b. movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c. inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- d. atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- e. trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.
- Le garanzie non sono altresì operanti per i seguenti danni:
- f. causati da gelo (salvo quanto previsto al punto 6. "Gelo"), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- g. causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende

- da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- h. causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;
- i. di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j. conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto al punto 7. "Merci in Refrigerazione");
- k. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale:
- imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.

Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:

m. usura o da carenza di manutenzione;

- n. verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- p. sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.

Per la garanzia <u>FURTO</u> (Art. H1 commi da 2 a 2.4) sono esclusi dall'assicurazione:

- q. i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- r. i danni di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- s. i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- t. i danni agevolati dall'Assicurato e/o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non coabitanti;
- u. per i beni indicati al precedente b) dell'Articolo Limiti di Indennizzo" della presente Sezione, la sospensione della Polizza decorre, invece, dalle ore 24 del ventesimo giorno;





- v. i danni ai beni indicati in polizza nella presente Sezione che si verifichino nell'abitazione costituente dimora saltuaria dell'Assicurato:
- costituente dimora saltuaria dell'Assicurato; w. i danni verificatisi in occasione di fatti di guerra anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi;
- x. i danni verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, valanghe e slavine; salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi.

Art. H4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- b. darne avviso ad Europ Assistance, entro il termine di 3 (tre) giorni dal verificarsi del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, accedendo al portale https://sinistrionline.europas-sistance.it o direttamente al sito www.europassistance.it alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall'invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800.90.48.91) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato. In alternativa il sinistro potrà essere denunciata scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Liquidazione Sinistri (garanzie furto e incendio).
- c. in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- e. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile:
- f. in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile (valido per la garanzia Furto);
- g. predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 **Art. H5 FORMA DELL'ASSICURAZIONE**L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e in base al "valore a nuovo".

to" e in base al "valore a nuovo".
Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale". Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

Art. H6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. H7 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi dell'Assicurato";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO";
- d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. H8 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance.

Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato.

Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

Per la garanzia Incendio rimane inoltre stabilito che:
- le spese di demolizione e spombero dei residui

- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra;
- per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Art. H9 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. H10 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicu-razione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.





Art. H11 RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. H12 RECUPERO DELLE COSE RUBATE (Valido solo per la garanzia Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

Art. H13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato al Contraente oppure all'Assicurato con il consenso del Contraente stesso.

Art. H14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato/Contraente ha facoltà di richiedere il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno.

Europ Assistance, valutata la documentazione in suo possesso potrà autorizzare o meno tale modalità di pagamento.

In caso di autorizzazione, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto.

Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente.

Art. H15 PAGAMENTO DIRETTO DELL'INDENNIZZO

Qualora Europ Assistance, valutata la documentazione in suo possesso, proponga all'Assicurato/Contraente il pagamento diretto dell'indennizzo tramite ripristino del danno, Europ Assistance terrà a proprio carico le spese nei limiti e per i massimali previsti in polizza senza applicazione di alcuna franchigia o sconerto

Le eventuali eccedenze rimarranno a carico dell'Assicurato/Contraente

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA PARTI SERENO

(La presente garanzia è valida solo, se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 11 OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora

l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite in Italia, fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Se l'Assicurato in caso di malattia improvvisa e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Si precisa che tale consulto, considerate le

Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Se, dopo una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), l'Assicurato avesse bisogno di una visita medica, Europ Assistance provvederà, con spese a suo carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici con lei convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. INVIO DI UN INFERMIERE AL DOMICILIO

Se, in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio, l'Assicurato necessitasse dell'assistenza di un infermiere, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento a tariffa controllata, previo ricevimento di certificato medico attestante la patologia sofferta e l'indicazione delle cure da effettuare.

Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario dell'infermiere *fino ad un massimo di Euro* 300,00 per sinistro e per il periodo di durata della copertura.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico, ed inviare il certificato medico.

4. TUTORSHIP TELEFONICA

Se l'Assicurato in caso di malattia improvvisa e/o infortunio venisse ricoverato in un Istituto di cura per almeno 1 notte, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il contatto telefonico con il parente in viaggio dal momento del ricovero al qiorno del rientro a casa.

Qualora l'Assicurato fosse dimesso prima del rientro dei parenti in viaggio e, in base alle valutazioni dei medici della Struttura Organizzativa che provvedono al contatto telefonico, necessitasse di una visita medica, Europ Assistance provvederà con spese a suo carico, ad inviare al domicilio dell'Assicurato uno dei medici con lei convenzionati

Per la presente prestazione l'invio del medico sarà erogabile *una sola volta nel periodo di durata dell'assicurazione.*

5. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA

Se l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio, risultasse affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive venisse ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato per l'improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, ed i medici di cui sopra, previa analisi del suo quadro clinico, d'intesa con il medico curante, riscontrassero giustificati motivi per il suo trasferimento in un Centro Ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.
- Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria da quest'ultima.

Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione verrà giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata.

Esclusion

Sono escluse dalla prestazione

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza;
- le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera.

La prestazione non opera nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome dell'eventuale medico curante e il recapito telefonico.

6. RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA

Se l'Assicurato, successivamente alla prestazione "Trasferimento in un Centro Ospedaliero in Italia", venisse dimesso dopo la degenza e necessitasse di rientrare alla propria residenza, la Struttura Organizzativa organizzerà il suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa con i medici curanti riterranno più idoneo alle sue condizioni di salute:

- il treno prima classe e occorrendo il vagone letto; - l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto verrà organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'eventuale assistenza medica o infermieristica durante il viaggio qualora dalla stessa ritenuta necessaria.
- 7. RICERCA E PRENOTAZIONE CENTRI SPECIALISTICI E DIAGNOSTICI

Se a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio l'Assicurato dovesse sottoporsi a ricovero, intervento chirurgico o accertamenti diagnostici, la Struttura Organizzativa e sentito medico curante, provvederà a individuare e a prenotare tenendo conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di cura attrezzato o il centro diagnostico ritenuto più idoneo per il caso a tariffe agevolate e accesso preferenziale.

8. TASK FORCE

Se a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio l'Assicurato

- <u>a) dovesse sottoporsi ai seguenti esami urgenti</u> <u>al domicilio:</u>
- prelievo del sangue;
- elettrocardiogramma;





la Struttura Organizzativa, in base alla disponibilità locali, invierà al suo domicilio un medico per effettuare l'esame richiesto. Per il prelievo del sangue si terrà conto della disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della deteriorabilità del sangue prelevato. Europ Assistance tiene a carico l'onorario del medico inviato.

Esclusioni

Sono esclusi i costi degli esami.

b) si trovi nell'impossibilità di provvedere personalmente all'acquisto di medicinali urgenti, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Europ Assistance tiene a carico le spese della consegna.

Esclusioni

Sono esclusi i costi dei medicinali.

9. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN ITALIA

La prestazione è fornita qualora l'Assicurato sia ricoverato in un Istituto di Cura in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio.

Ospedalizzazione domiciliare

In caso di ricovero in Istituto di cura di almeno una notte, la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta scritta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico *fino ad un massimo di 30 giorni*. Le modalità per l'accesso ed erogazione del servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell'Assicurato.

Servizi sanitari

Se l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio che abbia comportato un ricovero in Istituto di cura di almeno una notte, necessitasse eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dell'Assicurato dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato.

Servizi non sanitari

Se l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio che abbia comportato un ricovero in Istituto di cura di almeno una notte, non potesse lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 30 giorni, dopo le dimissioni dell'Assicurato dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato.

Art. 12 ESCLUSIONI

Sono esclusi i rimborsi, gli indennizzi e le prestazioni consequenti a:

- a. infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- b. stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- d. infortuni e malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso non

terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; e. aborto volontario non terapeutico;

- f. infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- g. infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di qare di regolarità;
- h. infortuni causati durante lo svolgimento di attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
- i. cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
- j. applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia);
- k. conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni:
- conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

m. acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

n. soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure).

Sono inoltre esclusi i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati in ambulatorio.

Art. 13 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contatare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la prestazione ASSISTENZA DOMICILIARE INTE-GRATA In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48 ore prima delle previste dimissioni dall'Istituto di Cura, chiamando il numero di telefono 02.58286981 e inviando via fax al numero 02.58384578 l'opportuna certificazione medica con prescrizione dell'assistenza domiciliare.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.

SEZIONE L - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ON THE ROAD

(La presente garanzia è valida se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. L1 OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad

erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite a veicoli (con esclusione di quelli adibiti a noleggio e trasporto pubblico), con non più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione e fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

Le prestazioni sono dovute in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato esclusivamente se verificatisi in Viaggio in località distanti più di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato stesso.

PRESTAZIONI

1. SOCCORSO STRADALE

Se il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino Centro Autorizzato Europ Assistance; oppure
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina;
- al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale *fino alle destinazioni elencate in precedenza e/o entro il chilometraggio previsto, per sinistro.*

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

2. DEPANNAGE

Se il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere, in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi *entro* 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali:
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubbli-



pag. 19/21

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Condizioni di Assicurazione

ca o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Se il veicolo rimanesse immobilizzato per quasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), oppure in caso di furto o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, che sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione:
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

4. SPESE D'ALBERGO

Se il veicolo rimanesse immobilizzato per quasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimali

Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 600,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

 le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

5. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Se il veicolo rimanesse immobilizzato per quasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti *fino ad un importo massimo* di Euro 400,00;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, fino ad un massimo di Euro 150,00 complessive per sinistro.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e
- le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a tito-
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.

6. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Oualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all'estero.

7. SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);

- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

Art. L2 ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Art. L3 ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- e. dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://www.ihs.com/info/all/jccwatchlist.aspx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art. L4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO **IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la



pag. 20/21

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Condizioni di Assicurazione

possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

SEZIONE M - ASSICURAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

(La presente garanzia è valida solo se è espressamente richiamata sul Modulo di Polizza e se ne è stato pagato il relativo premio)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. M1 OGGETTO E OPERATIVITÀ **DELL'ASSICURAZIONE**

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro **sono fornite in Italia**, per una sola volta nel periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

1. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Qualora in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio, che abbiano comportato il ricovero in un Istituto di Cura per un minimo di 3 giorni, l'Assicurato al suo rientro in Italia, necessiti di una assistenza in forma domiciliare post ricovero, come comprovata da opportuna certificazione medica, la Struttura Organizzativa provvederà all'organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare. Le modalità per l'accesso ed erogazione del servizio dopo le dimissioni dell'Assicurato dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa, una volta accertata la necessità della prestazione e in accordo con i medici curanti dell'Assicurato, entro 48 ore dal ricevimento di una richiesta scritta degli

La Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare e gestire:

- la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico;
- presso il domicilio dell'assicurato, prelievi del sanque, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti. In caso di comprovata impossibilità dell'assicurato, per motivi di salute, a lasciare il proprio domicilio egli potrà usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti su presentazione di prescrizione medica.

Le prestazioni sono fornite per un massimo di 10 ore complessive da fruirsi obbligatoriamente nei 45 giorni successivi al rientro in Italia.

Esclusioni

Sono escluse le prestazioni:

- 1. conseguenti a cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non consequenti ad infortunio:
- 2. consequenti a applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia).

Art. M2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i rimborsi, gli indennizzi e le prestazioni consequenti a:

- a. infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- b. stati patologici correlati alla infezione da HIV; c. malattie mentali e disturbi psichici in gene-
- re, ivi compresi i comportamenti nevrotici; d. infortuni e malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- e. aborto volontario non terapeutico; f. infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso:
- g. infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative

- prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- h. infortuni causati durante lo svolgimento di attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.
- i. cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;
- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o
- k. conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inonda-
- l. consequenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- m.acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- n. soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure). Sono inoltre esclusi i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati in ambulatorio.

Art. M3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO **IN CASO DI SINISTRO**

Per la prestazione ASSISTENZA DOMICILIARE INTE-GRATA In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48 ore prima delle previste dimissioni dall'Istituto di Cura, chiamando il numero di telefono 02.58286981 e inviando via fax al numero 02.58384578 l'opportuna certificazione medica con prescrizione dell'assistenza domiciliare. L'inadempimento di tali obblighi può compor-

tare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.



pag. 21/21

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Condizioni di Assicurazione



COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza e Garanzia Spese mediche, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall'Italia 800 - 111800 dall'Italia o dall'estero (+39) 02.58.28.68.28

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- □ tipo di intervento richiesto;
- □ nome e cognome;
- □ numero della Polizza;
- □ indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- □ recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI COL BAGAGLIO SE ASSICURATO

È importante ricordarsi di:

- effettuare immediatamente denuncia presso le pubbliche autorità competenti del luogo dove si è verificato il sinistro e conservarne copia autentica per Europ Assistance:
- formalizzare per iscritto un reclamo all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno;
- in caso di responsabilità del vettore, sporgere denuncia secondo le procedure indicate dal vettore stesso al momento del sinistro;
- entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro, sporgere denuncia ad Europ Assistance accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o con le modalità alternative elencate all'articolo C3 del presente Fascicolo Informativo.

È importante conservare tutti i documenti da presentare ad Europ Assistance insieme alla denuncia del sinistro e leggere attentamente l'Art. C3 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.

IMPORTANTE: per sapere come attivare le coperture assicurative sottoscritte e quali procedure e documenti saranno richiesti da Europ Assistance, consultare sempre l'articolo "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" presente all'interno della Sezione della garanzia prescelta.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1º Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.



pag. 1/1

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

- 1. i Suoi dati personali comuni e -solo qualora necessario- sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche):
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
 - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
- 2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d).
- 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali -a titolo esemplificativo- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.

Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati. UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A. Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Sede sociale, Direzione e Uffici: Plazza Irento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartemente al Gruppo Geografii, iscritta ell'Albo dei Gruppi. Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi – Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicura		SCHI – VIAG	GI NOST	OP VACA	NZA - Breve	Durata
		FARIO DI POLIZZ	'.A			
Cognome e Nome/ Ragione sociale:	11,125,111	THE DITTER				
Indirizzo:	(Città:		Cap:	Prov.:	
Data nascita: Comune di nascita:			Prov.:	Codice fiscal	e/ P.IVA:	
Decorrenza ore 24 del: Scadenza ore 24 del:		DI PREVENTIVO Frazion gg:		cito rinnovo l	Rata successiva	Pol. sostituita n°
DD EXTENIETA	O DI POLIZZA DI A	CCICIDAZIONI	7 (404:	4i alla Dinania		
PdV) DITOLIZZA DI A		Denominazione	ti ana Dilezio	iie)	
	PERSO	NE ASSICURATE				
GOGNOVE E VOVE			909	YOU TO LIVE TO A TO		NAME OF THE OWNER
COGNOME E NOME	DATA DI NAS	2	COGN	NOME E NOME	1	DATA DI NASCITA
3		4				
5		6				
7		8				
9						
	GARA	NZIE PRESTATE				
Garanzie	Massimali	i ossiguroti		o Imponibile	Imposte	Premio Lordo
Garanzie	Wiassillali	i assicui ati		EURO	EURO	EURO
Sport pericolosi						
BENEFICIARI	,					
(in caso di garanzia infortuni) Eredi legittimi e/	o testamentari Altri	(nome e cognome):				
		DDEMIO				
D 1.1	71.71 (75.)	PREMIO	(F.)		D 1 T 1	(F.)
	nponibile (Euro)	Impost	e (Euro)	<u> </u>	Premio Lordo	(Euro)
Alla firma						
Rate Successive		l				
L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima de Assicurazione, l'Informativa Privacy, predisposto da Europ Assistan						
	, 10	0	•	••		
	Fire	ma del Contraente				
L'Intestatario letta l'Informativa Privacy: - presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'ester	o dai Dati ivi comprasi dati sansi	ibili giudiziari e variazioni	dagli stassi par la fi	nalità di gestione ed	esecuzione del Contratto	
- si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati per		. 0		C		
Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effett	tuato da Europ Assistance Italia S	S.p.A.;				
□ presta □ nega il consenso* per le finalità di: informazione e promozio effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail o fax;	ne commerciale dei prodotti delle	e società Europ Assistance	in Italia, analisi dell	e scelte di consumo e	ricerche di mercato; tali	i trattamenti potranno essere
□ presta □ nega il consenso* per la finalità di rilevazione del grado di se						
(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: il Contraente è consapevole di poter in ogni momento modificare tali scelte scrivendo all'Ufficio Protezione Dati o collegandosi alla propria area riservata sul sito www.europassistance.it)						
Ç 1						
	Fire	ma del Contraente				
		AVVERTENZA				
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto le	gittimato a fornire le informazi	ioni richieste per la conclu	sione del contratto	possono comprome	ttere il diritto alla pres	tazione/garanzia.
	Furon As	sistance Italia S.p	. Δ			
	Europ As	olotalioe Italia O.p	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	CIO Vittorio Sant	i - CCO Valerio	Chiaronzi			

Viano Sor

Data emissione preventivo:

Validità preventivo:

Viaggi Nostop Vacanza - Fino a 60 gg - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo del Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicurativa - MULTIRISCHI - VIAGGI NOSTOP VACANZA - Breve Durata

estensione territoriale

ALLEGATO 1			
Modulo Parti Sereno			
COGNOME E NOME			
1			
2			
3			
4			
5			
Modulo Abitazione INDIRIZZO ABITAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9			
Modulo veicolo			
TARGA	DATA IMMATRICOLAZIONE		
1			
2			
3			

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi